



By: [kinakat](#) - All Rights Reserved

Con provvedimento di marzo 2014, pubblicato sul proprio sito, l'Ufficio di Informazione Finanziaria rende note le modalità grazie alle quali tutti i destinatari del decreto antiriciclaggio -intermediari, professionisti, soggetti non finanziari, ecc.- devono trasmettere le informazioni riguardanti i rapporti oggetto di astensione, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 1-bis del Dlgs 231/07.

In realtà, L'Autorità torna sull'argomento dopo il precedente intervento in materia del 6 agosto 2013, con il quale aveva indicato le informazioni da acquisire e conservare obbligatoriamente in caso di operazioni di restituzione secondo la disposizione normativa sopracitata.

Ricapitoliamo, in sintesi, tutto l'iter della normativa. Il Dlgs 169/2012 ha modificato anche il decreto antiriciclaggio tramite la revisione dell'obbligo di astensione. La norma prevede che i destinatari, nel caso in cui non possano rispettare gli obblighi di adeguata verifica, si astengano dall'effettuazione delle operazioni richieste restituendo al cliente i fondi, liquidando l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il bonifico deve essere accompagnato da un messaggio alla controparte bancaria nel quale si evidenzia che le somme sono restituite per l'impossibilità di provvedere all'adeguata verifica. La previsione ha suscitato ampie discussioni ed il Ministero dell'Economia, solo poche ore dopo dall'entrata in vigore, provvedeva a sospenderne gli effetti, anche a seguito di contatti con l'Abi. Veniva comunicato, in seguito, che le varie problematiche sarebbero state esaminate da un tavolo tecnico e che, all'esito, il Ministero stesso avrebbe pubblicato una circolare a chiarimento della norma. La circolare 30 luglio 2013 recava precisazioni sull'ambito applicativo della disposizione e sulle modalità operative idonee a dare attuazione all'articolo 23 del Dlgs 231/07. Nello specifico, la circolare ha chiarito come, prima di procedere con l'astensione, i destinatari devono avviare con la clientela una fase di interlocuzione atta al completamento dell'adeguata verifica e, solo in caso di definitiva impossibilità di ciò, gli stessi devono procedere con l'astensione con le modalità sopradescritte.

Con il provvedimento di marzo, l'Uif stabilisce che i destinatari del Dlgs, 231/07 devono inviare una comunicazione per ogni operazione di restituzione -a seguito di bonifico sul conto indicato- solo per importi superiori a 5mila euro, fermo restando comunque l'obbligo di acquisire e conservare le informazioni relative anche alle operazioni di restituzione di minore importo. Le comunicazioni devono essere trasmesse in via telematica entro 15 giorni, attraverso il portale Infostat-Uif e l'apposito modulo di "Comunicazione di operazione di restituzione". Ogni comunicazione è identificata grazie a un numero attribuito dal destinatario comunicante e un numero di protocollo attribuito dal sistema. I destinatari sono chiamati a verificare la correttezza dei dati inseriti ai fini della comunicazione dell'operazione grazie alla prevista funzione di controllo errori presente sul modulo telematico. L'Uif provvede poi a notificare ai destinatari l'accettazione od il rifiuto della comunicazione. L'inoltro della comunicazione è effettuato dal delegato, anche di gruppo, all'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette; questi può a sua volta delegare l'invio delle comunicazioni ad altri soggetti.

Come già sottolineato nella circolare ministeriale, i destinatari segnalano come sospetta l'operazione di restituzione solo qualora sussistano elementi per ritenerla tale, non generandosi automatismi fra gli obblighi di astensione e di segnalazione. L'invio di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dalla comunicazione all'Uif dell'operazione di restituzione. Segnaliamo, in ogni caso, che l'Uif stessa ha presente sul proprio sito un manuale operativo in cui è spiegato, in termini chiari, come effettuare la comunicazione delle operazioni di restituzione e che dati inserire.